

PROVINCIA DI POTENZA

STATUTO

Approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 3 del 30 gennaio 2007

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

CAPO I LA PROVINCIA

ARTICOLO 1 AUTONOMIA DELLA PROVINCIA

1. La comunità della Provincia di Potenza è autonoma: esercita la propria autonomia con l'elezione degli organi rappresentativi e mediante la partecipazione attiva delle cittadine e dei cittadini singoli ed associati alle scelte politiche ed amministrative.
2. La Provincia è dotata, per il perseguimento di tali fini, di autonomia statutaria, normativa, organizzativa, politica ed amministrativa nell'ambito dell'unità ed indivisibilità della Repubblica, secondo la Costituzione ed i principi fondamentali stabiliti dalle leggi e dallo Statuto, nonché di autonomia finanziaria di entrata e di spesa nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, delle norme statutarie, dei propri regolamenti.

ARTICOLO 2 FUNZIONI DELLA PROVINCIA

1. La Provincia è titolare di funzioni proprie e di quelle ad essa conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
2. La Provincia svolge le sue funzioni anche attraverso forme di decentramento territoriale e mediante attività che possono essere adeguatamente esercitate dalle autonomie funzionali presenti sul territorio.
3. Spetta, altresì, alla Provincia per la realizzazione dei propri fini, l'esercizio delle funzioni di interesse provinciale o che riguardino vaste zone intercomunali che non rientrino già tra le attribuzioni istituzionali di altri Enti.

ARTICOLO 3 FINI DELLA PROVINCIA

1. E' compito della Provincia promuovere lo sviluppo della comunità provinciale. Essa orienta verso tale fine l'esercizio della propria autonomia.
2. La Provincia esercita, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, le funzioni amministrative ad essa delegate.
3. In particolare, la Provincia, in armonia con i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato ed in conformità ai principi della Carta Europea delle Autonomie Locali e alla Carta dei Diritti di Nizza, nel rispetto della tradizione culturale e per l'affermazione e la valorizzazione dell'identità storica, civile e morale del popolo lucano, promuove e diffonde i valori alla base dell'Unione Europea attraverso la cooperazione e la collaborazione tra gli organismi provinciali e le istituzioni comunitarie.
4. La Provincia inoltre:

- a. promuove tutte le iniziative finalizzate ad estendere e consolidare la cultura della pace fra i popoli;
- b. sostiene il diritto allo studio ed il diritto al lavoro, contribuendo al perseguimento della piena occupazione ed alla rimozione degli ostacoli che si frappongono al diritto al lavoro per tutti, anche attraverso l'istituzione di specifici osservatori per le funzioni di monitoraggio e controllo;
- c. opera per la tutela e la promozione della famiglia, in ogni condizione anagrafica, quale nucleo fondamentale della comunità, ed opera altresì per la promozione e tutela della famiglia colpita da atti di violenza;
- d. assume iniziative volte a promuovere il rispetto e la valorizzazione della pari dignità sociale tra uomo e donna;
- e. realizza le azioni necessarie per rimuovere gli squilibri economici e sociali tra le aree del territorio provinciale e tra i suoi abitanti;
- f. interviene per assicurare ai diversamente abili l'inserimento nella vita sociale, nel pieno rispetto del principio di solidarietà;
- g. si impegna a contrastare il fenomeno dello spopolamento, assumendo come obiettivo qualificante della propria azione, l'esposizione dei territori della provincia a livelli uniformi di equilibrio economico e sociale, operando in loro favore con un criterio a discriminante positiva;
- h. promuove la funzione sociale dell'impresa, l'attuazione di politiche di sostegno a forme di associazionismo economico e di cooperazione e promuove politiche intese a facilitare l'accesso al credito agevolato, a condizioni di pari opportunità;
- i. ispira le proprie scelte e la propria azione all'esigenza di concorrere allo sviluppo della comunità provinciale, animata da principi di solidarietà sociale e civile, operando per l'esercizio della cittadinanza attiva da parte di tutti i cittadini, senza distinzione di condizioni personali e familiari, di opinioni politiche, di religione, di lingua, di razza, di sesso e promuovendo le condizioni per l'inclusione sociale;
- j. assume le iniziative atte a favorire i gruppi sociali svantaggiati, mirando al loro recupero alla vita civile e sociale ed al loro inserimento e reinserimento nel mondo del lavoro;
- k. esercita la funzione delegata in materia di formazione professionale, quale strumento decisivo per migliorare le capacità professionali delle persone in cerca di occupazione; sostiene il diritto alla fruizione dell'offerta formativa durante tutto l'arco della vita, per migliorare le capacità professionali delle persone in cerca di occupazione e per adeguare i profili professionali attraverso l'integrazione tra le strutture della istruzione e quelle della formazione sia pubbliche che private;
- l. pianifica un'adeguata gestione del territorio, proiettata al recupero integrale, allo studio ed alla prevenzione antisismica, anche mediante il risanamento idrogeologico e silvocolturale, per favorire il costituirsi di condizioni ottimali di coesistenza tra gli insediamenti antropici, industriali ed artigiani;
- m. preserva e rafforza l'identità regionale della collettività lucana;
- n. riconosce la presenza della minoranza linguistica albanese della quale assume la tutela e la valorizzazione promuovendone lo sviluppo e la diffusione;
- o. attua le più opportune iniziative per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse materiali ed energetiche del suolo e del sottosuolo, garantendone lo sviluppo ecocompatibile; assicura la vigilanza e la tutela dell'ambiente, anche attraverso lo sviluppo e l'utilizzazione delle fonti energetiche e rinnovabili e promuovendo la destinazione delle royalties petrolifere allo sviluppo delle attività economiche ed all'occupazione;
- p. sostiene la realizzazione di un sistema di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone, attraverso la valorizzazione del volontariato civile e sociale e dell'associazionismo;
- q. assicura l'integrazione etnica e sociale degli immigrati, nel rispetto delle diverse identità culturali e favorisce, a livello internazionale, scambi culturali con altri popoli ed Enti Locali tesi a sviluppare processi di crescita economica e civile;

- r. promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, storico ed ambientale, nella salvaguardia dei valori morali e civili radicati nella collettività lucana; sostiene le iniziative rivolte alla promozione della cultura artistica, in particolare quella teatrale, mass-mediale, informatica ed artistica locale;
- s. promuove tutte le iniziative finalizzate ad estendere e consolidare la cultura della giustizia e della legalità;
5. La Provincia promuove, altresì, ogni opportuna azione per la promozione delle attività sportive, turistiche, agricole, artigianali ed industriali del territorio, nell'ambito delle iniziative svolte nei settori dello sport e della cultura; la Provincia promuove accordi tesi al coinvolgimento delle realtà territoriali.

CAPO II IL TERRITORIO

ARTICOLO 4 COMUNI DELLA PROVINCIA

1. La Provincia di Potenza è costituita dalla popolazione e dal territorio dei Comuni indicati nell'elenco allegato (Allegato A), la cui delimitazione risulta dall'allegata cartografia (Allegato B). L'elenco e la cartografia costituiscono parte integrante del presente Statuto.
2. Essi si intenderanno modificati, senza necessità di atti di revisione statutaria, solo nell'ipotesi in cui si provveda al mutamento della circoscrizione provinciale a norma dell'art. 133 della Costituzione, o si provveda, con leggi regionali, alla istituzione di nuovi Comuni ed alla modifica delle loro circoscrizioni e denominazioni, o alla unione di due o più Comuni.

ARTICOLO 5 CAPOLUOGO DELLA PROVINCIA

1. Il Capoluogo della Provincia è la Città di Potenza. L'Ente ha sede nella città di Potenza. La Provincia assume la denominazione Provincia di Potenza.
2. In particolare, nella città capoluogo hanno sede legale ed istituzionale gli organi elettivi della Provincia e tutti i Servizi e gli Uffici che non debbano svolgere la propria attività, in relazione alla natura delle proprie attribuzioni, in altre sedi del territorio provinciale.

ARTICOLO 6 STEMMA, GONFALONE E DISTINTIVO DEL PRESIDENTE

1. La Provincia di Potenza ha uno Stemma ed un Gonfalone propri riprodotti nelle allegate tavole C e D il cui uso è disciplinato con norma regolamentare statale.
2. L'uso dello stemma e del gonfalone storico è riservato esclusivamente alla Provincia. Il Presidente della Provincia ha facoltà di concessione dell'uso del gonfalone e della rappresentazione dello stemma da parte di altri enti od associazioni operanti nel territorio provinciale, nei casi di patrocinio e in occasione di manifestazioni e ricorrenze ufficiali.
3. La Provincia espone nell'aula consiliare accanto alla bandiera nazionale ed al gonfalone storico anche la bandiera dell'Unione Europea.
4. Il distintivo del Presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e quello della Provincia da portare a tracolla.

CAPO III RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI

ARTICOLO 7

FORME DI COLLABORAZIONE CON I COMUNI ED ALTRI ENTI

1. La Provincia di Potenza individua le forme di collaborazione con le comunità montane, i comuni, le loro unioni, le loro associazioni e ogni altra forma di organizzazione sovracomunale. Tali collaborazioni sono preordinate alla predisposizione ed allo svolgimento di programmi, progetti, attività e obiettivi che si realizzano, mediante concertazione, accordi, convenzioni ed intese, che possono riguardare anche la costituzione di uffici e servizi comuni.

ARTICOLO 8

CONFERENZA PROVINCIALE DELLE AUTONOMIE LOCALI

1. E' istituita, in ambito provinciale, la Conferenza delle Autonomie Locali e Funzionali, quale organismo permanente autonomo diretto alla cooperazione interistituzionale ed al raccordo tra istituzioni, autonomie funzionali, associazioni, imprese e cittadini presenti sul territorio provinciale, per favorire la massima partecipazione all'attività ed alle scelte fondamentali del Governo provinciale.

2. La Conferenza ha funzioni consultive sia della Provincia, sia degli enti territoriali che ne fanno parte, nonché funzioni propositive finalizzate allo sviluppo della cooperazione interistituzionale, della politiche di partenariato, della concertazione tra livelli di governo e tra parti sociali.

3. Sono organi della Conferenza delle Autonomie Locali:

- a) Il Consiglio delle Autonomie Locali;
- b) Il Consiglio Direttivo;

4. Del Consiglio delle Autonomie Locali fanno parte:

- a) Il Presidente della Giunta Provinciale, che lo presiede;
- b) Il Presidente del Consiglio Provinciale;
- c) I sindaci dei Comuni che insistono sul territorio provinciale;
- d) I Presidenti delle Comunità Montane della Provincia.

5. Sono invitati permanentemente al Consiglio delle Autonomie Locali, senza diritto di voto: a) il Presidente della Giunta Regionale di Basilicata; b) il Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata; c) il Magnifico Rettore dell'Università della Basilicata; d) il Dirigente Scolastico Regionale; e) il Presidente della Camera di Commercio di Potenza; f) il Presidente del Consorzio Industriale di Potenza; g) i Presidenti dei GAL; h) i Presidenti degli Ordini Professionali locali; i) i Presidenti dell'ATO idrico e dell'ATO rifiuti della Basilicata; l) il Presidente dell'Acquedotto Lucano; m) il Presidente di Acqua S.p.a.; n) i rappresentanti sindacali, professionali e di categoria; o) i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliere situate sul territorio provinciale.

6. I componenti del Consiglio delle Autonomie Locali sono convocati dal Presidente della Giunta Provinciale entro 60 giorni dal suo insediamento e restano in carica per la durata del mandato dello stesso.

7. Il Comitato Direttivo è composto:

- a) dal Presidente della Provincia che lo presiede;
- b) dal Sindaco della città di Potenza;
- c) da 11 Sindaci, ciascuno in rappresentanza dei territori delle diverse Comunità Montane e nominati dall'ANCI di Basilicata;
- d) da un Presidente di Comunità Montana designato dall'UNCCEM;
- e) da tre Consiglieri Provinciali, di cui uno in rappresentanza della minoranza, nominati dal Consiglio Provinciale.

8. Il Consiglio delle Autonomie Locali ed il Comitato Direttivo si avvarranno della tecnostruttura di supporto, formata da personale messo a disposizione dalla Provincia, che è strumento tecnico-amministrativo della Conferenza ed esplica le funzioni necessarie al funzionamento degli organi ed allo svolgimento dei compiti loro assegnati. Si occupa,

altresì, dell'assistenza tecnica ai piccoli Comuni e della redazione di piani, programmi e progetti proposti dal Consiglio delle Autonomie Locali da sottoporre all'esame della Giunta Provinciale e degli enti locali interessati.

9. Entro 90 giorni dal suo insediamento, il Consiglio delle Autonomie Locali adotterà i regolamenti necessari a disciplinare le modalità di funzionamento dei propri organi.

10. Il Presidente della Provincia convoca il Comitato Direttivo entro l'esercizio finanziario in corso alla data di approvazione del presente articolo.

CAPO IV FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

ARTICOLO 9 PRINCIPI GENERALI

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi pubblici, la Provincia di Potenza, informa la propria attività al principio associativo e di cooperazione con altri enti pubblici e privati, anche mediante accordi e forme convenzionali.

2. La Provincia si avvale delle forme associative e di cooperazione previste dalla legge che sono indirizzate alla gestione coordinata di una o di più funzioni e servizi.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DELLA PROVINCIA

CAPO I ORGANI DELLA PROVINCIA

ARTICOLO 10 ORGANI DELLA PROVINCIA

1. Sono organi della Provincia: il Consiglio, la Giunta e il Presidente della Provincia. Essi sono, ciascuno per la propria competenza, organi di governo dell'Ente.

2. Gli organi di cui ai precedenti commi esercitano le funzioni e le attribuzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente.

CAPO II IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ARTICOLO 11 COMPOSIZIONE ED ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da trenta consiglieri come stabilito dalla legge che ne definisce le sue competenze.

2. Il Consiglio è l'organo di indirizzo programmatico e di controllo politico-amministrativo della Provincia, contribuisce alla definizione delle linee programmatiche della Giunta, alla conseguente attuazione ed alla relativa verifica, ed è dotato di autonomia organizzativa, regolamentare, funzionale e finanziaria.

3 Il Consiglio adotta, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari necessari per l'applicazione di normative emanate dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione Basilicata.

ARTICOLO 12

FUNZIONAMENTO E AUTONOMIA DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Provinciale ha un Presidente del Consiglio nonché un Ufficio di Presidenza e nel suo ambito operano la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari e le Commissioni Consiliari.
2. Il Consiglio Provinciale e le diverse articolazioni godono di autonomia funzionale, organizzativa e finanziaria nei limiti della disponibilità di bilancio fissata annualmente e secondo le norme sancite dal regolamento interno sul funzionamento del Consiglio Provinciale.
3. Il Consiglio si avvale di una struttura propria, dotata di autonome risorse umane e finanziarie, così come previsto dai regolamenti, dalla dotazione organica e dal bilancio dell'Ente.

ARTICOLO 13

PRIMA SEDUTA INSEDIAMENTO E LINEE PROGRAMMATICHE

1. La prima seduta è convocata dal Presidente della Provincia, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
2. Nella prima seduta il Consiglio Provinciale, procede alla convalida degli eletti ed alla contestuale surroga dei consiglieri eventualmente dichiarati ineleggibili;
3. Il Presidente della Giunta Provinciale presenta al Consiglio le linee programmatiche di governo entro 60 giorni dalla data di adunanza del primo Consiglio Provinciale.
4. Con cadenza almeno annuale il Consiglio Provinciale provvede, in apposita sessione, a verificare lo stato di attuazione di tali linee da parte del Presidente della Provincia e degli Assessori .

ARTICOLO 14

I CONSIGLIERI PROVINCIALI

1. L'elezione, la durata in carica, lo status giuridico ed economico, nonché il numero dei consiglieri provinciali sono regolati dalla legge.
2. I consiglieri rappresentano l'intera Comunità provinciale, svolgono le loro funzioni senza vincolo di mandato con piena libertà di opinione e di voto, esercitano l'attività politico-amministrativa connessa all'espletamento del mandato.

ARTICOLO 15

PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DECADENZA DEI CONSIGLIERI E DIMISSIONI

1. Il consigliere è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio. In caso di assenza, la giustificazione deve essere comunicata direttamente al Presidente del Consiglio, il quale deve darne notizia al Consiglio.
2. La decadenza per la mancata partecipazione a tre sedute consecutive del Consiglio, in assenza di idonee e valide cause giustificative, può essere promossa d'ufficio dal Presidente del Consiglio, dall'ufficio di Presidenza, da ciascun consigliere; il Consiglio contesta al Consigliere le assenze, lo stesso ha 10 giorni di tempo per formulare osservazioni.
Nei 10 giorni successivi il Consiglio delibera definitivamente in ordine all'eventuale decadenza.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio mediante deposito presso il protocollo dell'Ente; quanto alle modalità ed all'efficacia delle dimissioni si applicano le disposizioni di legge.

4. Il Consiglio Provinciale, entro e non oltre 10 giorni dalla data delle dimissioni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si procede a surroga, ricorrendone i presupposti, nel caso di scioglimento del Consiglio.

ARTICOLO 16 GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri provinciali, per l'esercizio dell'attività politico-amministrativa connessa all'espletamento del mandato, si costituiscono in Gruppi consiliari.

2. I gruppi consiliari sono dotati di autonomia funzionale ed organizzativa e concorrono al regolare andamento dell'attività consiliare, così come disciplinato dai regolamenti.

3. E' istituita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio.

4. L'Ente è tenuto, con l'approvazione del bilancio, a dotare i gruppi consiliari di risorse idonee per il loro funzionamento.

ARTICOLO 17 MAGGIORANZA E MINORANZA CONSILIARE

1. I Gruppi Consiliari composti dai Consiglieri Provinciali eletti nelle liste collegate al Presidente della Provincia costituiscono la maggioranza consiliare ad ogni fine di legge, Statuto e regolamento.

2. Ciascun Consigliere può cessare di far parte della maggioranza o della minoranza consiliare qualora ne faccia espressa dichiarazione in Consiglio

3. E' assicurata la rappresentanza delle minoranze consiliari per le nomine dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni nei modi stabiliti dal Regolamento.

4. Alla minoranza consiliare, costituita dai gruppi collegati a candidati-presidente non risultati eletti, spetta l'elezione del Vice Presidente Vicario del Consiglio.

ARTICOLO 18 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

1. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede le Assemblee consiliari e la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, adottando il calendario dei lavori; concorre, previa intesa con i singoli presidenti, alla programmazione coordinata dei lavori delle Commissioni consiliari e ne presiede la relativa Conferenza.

2. Il Presidente del Consiglio, rappresenta l'Assemblea nei rapporti con gli altri organi istituzionali e all'esterno, garantisce prerogative dei singoli consiglieri nonché assicura, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

3. Il Presidente del Consiglio, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale di due Vice Presidenti; i quali costituiscono l'Ufficio di Presidenza. In caso di assenza o impedimento del Presidente lo sostituisce uno dei due Vice Presidenti del Consiglio.

4. Il Presidente del Consiglio è eletto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Se nessun candidato ottiene la maggioranza prevista, si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati; a parità di voti prevale il più anziano di età.

5. I due Vice – Presidenti del Consiglio sono eletti mediante votazione dell'intero Consiglio in ragione del numero dei voti ricevuti. In ogni caso il Vice Presidente Vicario deve appartenere alle minoranze.

ARTICOLO 19 SEDUTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. Le procedure concernenti la validità delle sedute e delle convocazioni, i criteri e le modalità di svolgimento delle votazioni sono stabilite dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio.

ARTICOLO 20 COMMISSIONI CONSILIARI

1. In seno al Consiglio Provinciale sono istituite con criterio proporzionale le Commissioni Consiliari Permanenti, in numero e per materie previsti nel Regolamento. Le Commissioni Consiliari Permanenti durano in carica quanto il Consiglio Provinciale.

2. Oltre alle Commissioni Permanenti, il Consiglio Provinciale può istituire Commissioni Speciali o Commissioni d'indagine per l'esame di particolari questioni o problemi attinenti le materie di competenza della Provincia, fissandone preventivamente la durata, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

3. La presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia è attribuita alle minoranze consiliari.

4. Le commissioni consiliari, aventi funzioni di controllo e garanzia, si avvarranno del nucleo di supporto della Struttura Speciale del Consiglio.

ARTICOLO 21 COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

1. Per ciascuna Commissione il Consiglio Provinciale prende atto delle designazioni effettuate dai gruppi consiliari secondo le modalità previste dal Regolamento.

2. La convocazione, la partecipazione, la validità, lo svolgimento delle riunioni e l'organizzazione interna delle varie commissioni sono disciplinate dall'apposito Regolamento.

ARTICOLO 22 POTERI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

1. Le Commissioni Consiliari, nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, hanno funzione consultiva in ordine alle proposte di deliberazione di competenza consiliare.

2. Su richiesta del Presidente o su iniziativa della Giunta le Commissioni esprimono anche pareri non vincolanti sulle proposte di deliberazione di competenza della medesima Giunta Provinciale.

3. Hanno altresì funzioni propositive e, su richiesta del Consiglio, di controllo.

CAPO III LA GIUNTA PROVINCIALE

ARTICOLO 23 COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta provinciale è composta dal Presidente della Provincia che la presiede e da un numero di assessori così come definito dalla legge.

2. Il Presidente nomina e revoca i componenti della Giunta e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

ARTICOLO 24 COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. Le competenze della Giunta sono quelle fissate dalla legge dello Stato, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. La Giunta collabora con il Presidente nell'Amministrazione della Provincia e opera attraverso deliberazioni collegiali.

ARTICOLO 25 SEDUTE DELLA GIUNTA

1. Le sedute della Giunta provinciale non sono pubbliche e sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.
2. Le deliberazioni sono adottate con voto palese, salvo che la legge ed il regolamento interno dispongano diversamente, a maggioranza degli intervenuti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 26 IL VICE PRESIDENTE DELLA GIUNTA

1. Il Presidente della Provincia nomina con proprio decreto, scegliendolo tra gli Assessori, un Vice Presidente che lo sostituisce in tutte le funzioni nei casi di sua assenza o impedimento. Il Presidente ne dà comunicazione al Consiglio Provinciale.
2. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente le funzioni sono svolte dall'Assessore più anziano d'età.

ARTICOLO 27 FUNZIONI DEGLI ASSESSORI

1. Il Presidente può affidare agli assessori, mediante delega modificabile e revocabile, il compito di sovrintendere ad ambiti di attività dell'Ente.
2. Il Vice Presidente della Provincia e gli assessori partecipano alle sedute del Consiglio provinciale, ed hanno facoltà di intervenire su argomenti attinenti le funzioni loro attribuite.
3. Le dimissioni del Vice Presidente e degli assessori sono presentate direttamente al Presidente della Provincia in forma scritta.

CAPO IV IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

ARTICOLO 28 ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente della Provincia è l'organo responsabile dell'Amministrazione dell'Ente.
2. Esercita le funzioni attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali conferite alla Provincia di Potenza.
3. Adotta le ordinanze e i decreti previsti dalle leggi e dai regolamenti.
4. Il Presidente della Giunta, o un suo delegato, rappresenta l'Ente in giudizio, previa deliberazione della giunta, nei casi di rilievo istituzionale.
5. Sono assicurati, alle dirette dipendenze del Presidente, la sede, il personale, i mezzi necessari per l'espletamento delle funzioni. Il Presidente della Provincia presta giuramento nella prima seduta di Consiglio Provinciale immediatamente dopo la proclamazione degli eletti.
6. Il Presidente della Giunta o un suo delegato, stipula le diverse forme di collaborazione con Comuni ed altri enti (ed organizzazioni) preordinate allo svolgimento coordinato, di funzioni e servizi, nonché di attività di interesse comune.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E GARANZIA

CAPO I
PARTECIPAZIONE POPOLARE

ARTICOLO 29
VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

1. La Provincia di Potenza promuove e valorizza la partecipazione popolare, al fine di favorire il concorso della Comunità all'attività politico-amministrativa, valorizza le libere forme associative e promuove, nell'esercizio delle sue funzioni, organismi di partecipazione popolare all'amministrazione dell'Ente.
2. La Provincia per l'elaborazione dei propri piani e programmi si ispira al principio di ampia partecipazione popolare e favorisce l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.
3. La Provincia promuove, infine, lo sviluppo delle libere forme associative mediante l'accesso alle strutture e ai servizi e attraverso la concessione di sovvenzioni e contributi.
4. La Provincia organizza le proprie attività ed esercita le proprie funzioni garantendo che la partecipazione popolare riguardi sia la determinazione delle funzioni sia l'esercizio delle stesse.

ARTICOLO 30
INIZIATIVA POPOLARE

1. I cittadini singoli o associati possono richiedere l'adozione di atti di interesse collettivo a mezzo di istanze, petizioni e proposte inviate al Presidente della Provincia.

ARTICOLO 31
PROCEDURE PER L'ESERCIZIO DELL' INIZIATIVA POPOLARE

1. Gli atti indicati nel precedente articolo devono essere formulati per iscritto, le relative firme devono essere autenticate nei modi di legge; inoltre, devono recare l'indicazione del soggetto, col relativo domicilio, al quale l'Amministrazione comunica le proprie determinazioni.
2. Il Presidente, ove accerti la competenza dell'Ente in ordine all'oggetto dell'iniziativa, la fondatezza dell'interesse collettivo perseguito e la conformità all'ordinamento del provvedimento richiesto o proposto, nonché l'adempimento delle prescrizioni di cui al comma 1, invia gli atti, entro 10 giorni dalla ricezione, agli organi competenti.
3. Le proposte devono comprendere lo schema del provvedimento di cui si chiede l'adozione, corredato della relazione illustrativa.
4. Il Presidente e la Giunta adottano le proprie determinazioni sugli atti di iniziativa popolare che riguardino oggetti di rispettiva competenza entro 30 giorni dalla decisione sulla loro ammissibilità, e ne danno immediata comunicazione al soggetto di cui al comma 1.
5. Ove, invece, gli oggetti degli atti di iniziativa popolare riguardino la competenza consiliare, il Presidente, verificata la loro ammissibilità, li trasmette alla Commissione o alle Commissioni Consiliari competenti per materia. Le Commissioni, ciascuna per la parte di competenza, esaminano gli atti nel merito e, nell'ipotesi favorevole, li inviano entro 30 giorni al Presidente perché li inserisca tra gli argomenti all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio per la discussione, dandone comunicazione ai domiciliatari indicati sugli atti. Ove il termine suddetto decorra senza che le Commissioni diano comunicazione al Presidente del loro parere, questo si intende espresso in senso

favorevole all'atto di iniziativa popolare. Il Consiglio si pronuncia nei termini e con le modalità previsti nel Regolamento sul funzionamento del Consiglio.

6. Nell'ipotesi di esito negativo dell'esame di merito, le stesse Commissioni rinviando gli atti al Presidente con la motivazione delle determinazioni adottate, per l'ulteriore immediata comunicazione agli interessati.

7. Quando gli atti di iniziativa popolare, concernenti materie di competenza del Consiglio, siano sottoscritti da almeno 1.000 cittadini, sono comunque inseriti tra gli argomenti da sottoporre all'esame del Consiglio, quale che sia l'esito dell'esame di merito delle Commissioni.

8. L'inosservanza dei termini fissati nel presente articolo per l'adozione degli atti di competenza del Presidente, della Giunta e del Consiglio, dà luogo all'esercizio dei poteri sostitutivi da parte degli Organismi per legge preposti.

ARTICOLO 32 CONSULTAZIONI

1. La Provincia di Potenza, di propria iniziativa ovvero su richiesta di altri organismi, consulta la popolazione, o particolari categorie di essa, e le organizzazioni sociali, nelle forme ritenute più idonee, nelle materie di competenza provinciale.

2. La Giunta Provinciale, di propria iniziativa o su richiesta di 1/5 dei Consiglieri o di una Commissione Consiliare, avvia forme di consultazione con la popolazione dell'area interessata e/o le componenti sociali, politiche ed economiche in relazione a specifiche iniziative afferenti materie di propria competenza.

3. La consultazione può riguardare i comuni nonché altri enti pubblici e privati anche su richiesta dei medesimi.

4. La Provincia, per dibattere problemi di carattere generale o comunque relativi ad interessi collettivi, può indire pubbliche assemblee.

5. Le modalità e i termini delle consultazioni sono stabiliti da apposito regolamento.

6. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

ARTICOLO 33 REFERENDUM

1. Possono essere indetti referendum riguardanti materie di esclusiva competenza locale.

2. I referendum possono essere:

- a) consultivi;
- b) di indirizzo;
- c) abrogativi;
- d) propositivi.

3. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Provincia.

ARTICOLO 34 MATERIE ESCLUSE DALLA DISCIPLINA REFERENDUM

1. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali, tariffe e bilancio e quando sullo stesso argomento sia già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.

ARTICOLO 35 DISCIPLINA DEI REFERENDUM

1. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
2. La proposta di referendum, presentata da almeno 50.000 iscritti nelle liste elettorali della Provincia ovvero da almeno 25 consigli comunali è inoltrata, per il giudizio di ammissibilità, all'Ufficio Provinciale per il Referendum di cui al comma successivo.
3. Sull'ammissibilità dei referendum, sulla regolarità delle sottoscrizioni e delle operazioni di voto decide, all'unanimità, "l'Ufficio Provinciale per il Referendum", costituito dal Presidente del Consiglio Provinciale, dai Componenti della Commissione Consiliare permanente "Affari Istituzionali", dal Segretario Generale dell'Ente e dal Difensore Civico. Qualora manchi l'unanimità, decide il Consiglio Provinciale a maggioranza assoluta.
4. Il referendum viene indetto dal Presidente della provincia entro 180 giorni dalla esecutività della relativa delibera .
5. La consultazione referendaria deve aver luogo entro 180 giorni dalla decisione di ammissibilità dell'Ufficio Provinciale per il Referendum ed è valida quando ad essa abbia partecipato almeno la metà più uno degli aventi diritto e si è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
6. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto a carattere nazionale, regionale e locale.

CAPO II PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

ARTICOLO 36 PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

1. Tutti gli atti e i documenti della Provincia di Potenza e delle istituzioni dell'Ente sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati in tutto o in parte per espressa disposizione di legge o di regolamento.

ARTICOLO 37 INFORMAZIONE E DIRITTO DI ACCESSO

1. La Provincia adegua la propria organizzazione e la propria azione ai principi di pubblicità e di trasparenza, attraverso appositi regolamenti.
2. Il diritto di accesso agli atti della Provincia è riconosciuto a tutti i cittadini ed è disciplinato da apposito regolamento.

ARTICOLO 38 RINVIO ALLE LEGGI

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capo, si rinvia alla legge in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi e relativo regolamento provinciale di attuazione.

CAPO III ISTITUTI DI GARANZIA

ARTICOLO 39

IL DIFENSORE CIVICO: ISTITUZIONE E COMPITI

1. E' istituito il Difensore civico provinciale.
2. Il Difensore civico, nominato dal Consiglio provinciale, assicura la tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e degli interessi collettivi e diffusi dei cittadini residenti e degli utenti dei servizi singoli e associati. Il Difensore civico interviene, anche di propria iniziativa, in casi di ritardo, irregolarità ed omissione nell'attività e nei comportamenti degli uffici.
3. Il Difensore civico non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue funzioni in piena autonomia.
4. Il Difensore civico provinciale esercita le proprie competenze anche nei confronti di soggetti di qualsivoglia natura giuridica di cui la Provincia si avvale per la gestione dei propri servizi.
5. Il Regolamento del Difensore civico, approvato dal Consiglio provinciale, fissa i requisiti, le incompatibilità e le modalità di elezione, la durata in carica, gli ambiti e le modalità di intervento, i rapporti con il Consiglio provinciale nonché le risorse e le indennità spettanti.
6. Il Difensore civico si avvale di un proprio ufficio istituito presso la struttura della Presidenza del Consiglio provinciale.

ARTICOLO 40

POTERI DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il Difensore civico può chiedere l'esibizione di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento senza che possa essergli opposto il limite del segreto d'ufficio. Egli ha inoltre la facoltà di convocare il responsabile dell'unità organizzativa competente al fine di chiedere ogni utile informazione sullo stato della pratica e sulle cause degli abusi, delle disfunzioni, dei ritardi o delle carenze denunciati; può accedere a qualsiasi ufficio per compiere accertamenti.
2. Il Difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio e che siano da mantenersi segrete o riservate ai sensi di legge.
3. Il Difensore civico può proporre alla Giunta provinciale ovvero al Consiglio azione disciplinare nei confronti di qualsiasi dipendente dell'amministrazione provinciale o di azienda speciale o istituzione da essa dipendente. La Giunta o il Consiglio si pronunciano entro trenta giorni.

ARTICOLO 41

CONVENZIONE CON IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

1. Il servizio di difesa civica provinciale può essere assicurato anche mediante convenzione con la Regione, autorizzata dal Consiglio provinciale, che preveda l'utilizzo del Difensore civico regionale, assicurando le modalità di espletamento del servizio previste dal presente Statuto e dal Regolamento del Difensore civico

ARTICOLO 42

COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'

1. La Provincia promuove iniziative volte a garantire l'uguaglianza delle opportunità per tutti coloro che risiedono nel territorio provinciale ed in tale ambito istituisce la commissione per il raggiungimento delle pari opportunità tra uomo e donna.
2. Con apposito regolamento verrà disciplinata la costituzione ed il funzionamento della Commissione.

ARTICOLO 43 CONSIGLIERA DI PARITÀ

1. La Consigliera di Parità è componente effettiva delle Commissione Provinciale tripartita, sostiene le politiche attive del lavoro e gli interventi formativi in favore delle donne su tutto il territorio provinciale. Promuove ogni utile iniziativa volta a garantire i principi di uguaglianza e non discriminazione tra donne ed uomini, anche attraverso la promozione di studi, ricerche ed elaborazione di buone prassi per la prevenzione dei disagi sui luoghi di lavoro.

2. L' Ufficio della Consigliera di Parità della Provincia opera in collegamento e in collaborazione con l' Assessorato provinciale alle politiche del lavoro in materia di pari opportunità, in particolare collabora con le strutture provinciali del lavoro al fine di individuare procedure efficaci di rilevazione della violazione della normativa di parità e promuove azioni di garanzia contro le discriminazioni sui luoghi di lavoro.

TITOLO IV SERVIZI PUBBLICI LOCALI

CAPO I FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

ARTICOLO 44 FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI

1. La Provincia di Potenza, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici e delle attività rivolte a realizzare fini culturali e sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità provinciale.

2. La Provincia assicura la gestione dei servizi pubblici locali di competenza, in relazione alla loro natura, caratteristiche e dimensioni, attraverso la partecipazione a società di capitali ovvero attraverso imprese idonee, aziende speciali e istituzioni, anche consortili, associazioni e fondazioni o, infine, in concessione, in convenzione o in economia sulla base della disciplina generale e di settore.

3. Le scelte in ordine ai servizi pubblici sono adottate alla luce del principio della distinzione tra funzione di regolazione e controllo e responsabilità di gestione nonché dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità della gestione stessa.

4. Le decisioni relative alla istituzione, alla trasformazione e alla forma di gestione dei servizi pubblici sono di competenza del Consiglio Provinciale e debbono essere adottate previa acquisizione di una relazione del collegio dei revisori sugli aspetti economici e finanziari della proposta.

ARTICOLO 45 AZIENDE SPECIALI

1. L'azienda speciale è costituita con delibera del Consiglio provinciale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, con la quale si approvano, inoltre, lo statuto aziendale e il piano programma tecnico-finanziario, si conferisce il capitale di dotazione, si individuano i mezzi finanziari da trasferire e si determinano le finalità, gli indirizzi e gli obiettivi dell'azienda.

2. Lo statuto e il regolamento aziendale disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'azienda. Lo statuto aziendale deve conformarsi ai principi dello Statuto della Provincia.

3. Le aziende speciali presentano i propri bilanci entro termini tali da consentire alla Giunta la predisposizione dello schema di bilancio provinciale con le relative iscrizioni attive e passive.

4. La scelta e le nomine dei componenti del consiglio di amministrazione dell'azienda

speciale, nella composizione determinata dallo statuto aziendale, spettano al Presidente della Provincia che le effettua tra i soggetti in possesso dei requisiti di legge sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Provinciale.

5. Il Presidente ed il consiglio di amministrazione durano in carica quanto il Consiglio provinciale.

6. La revoca del presidente dell'azienda speciale e dei singoli componenti del consiglio di amministrazione e la cessazione del consiglio stesso sono disposte dal Presidente della Provincia con provvedimento motivato per violazione dei propri doveri o per la commissione di fatti che comportino la decadenza da consigliere provinciale, nonché per l'inosservanza degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Provinciale.

ARTICOLO 46 ISTITUZIONI

1. L'Istituzione è costituita con delibera del Consiglio provinciale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, con la quale inoltre, si approva il regolamento, si conferisce il fondo di dotazione, si determinano le finalità, si delibera la copertura dei costi sociali.

2. Le istituzioni presentano i propri bilanci entro termini tali da consentire alla Giunta la predisposizione dello schema di bilancio provinciale con le relative iscrizioni attive e passive.

3. Il presidente e il consiglio di amministrazione, composto complessivamente da cinque membri, sono nominati dal Presidente della Provincia.

4. Il Presidente della Provincia può revocare il presidente dell'istituzione, i singoli membri o l'intero consiglio di amministrazione con provvedimento motivato.

5. All'Istituzione si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 44.

TITOLO V ORGANIZZAZIONE

CAPO I ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

ARTICOLO 47 PRINCIPI ORGANIZZATIVI

1. La Provincia disciplina la propria azione amministrativa in conformità ai seguenti principi generali:

- a) la separazione tra le responsabilità di indirizzo e controllo spettanti agli organi politici di governo e la responsabilità di gestione per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti, spettante alla dirigenza;
- b) la individuazione delle competenze, delle responsabilità e dei livelli di autonomia del personale e della dirigenza in particolare;
- c) la valorizzazione delle risorse umane, garantendo a tutti i dipendenti pari opportunità e crescita professionale attraverso adeguate politiche di sviluppo e di formazione professionale;
- d) la piena trasparenza dell'azione amministrativa, la semplificazione delle procedure, il miglioramento della qualità dei servizi erogati, l'accesso del cittadino ai documenti e la partecipazione all'attività amministrativa;
- e) la flessibilità della struttura organizzativa, in ragione delle funzioni e dei programmi dell'Ente; la valorizzazione della collegialità come strumento di coordinamento operativo dell'attività degli uffici provinciali; il coinvolgimento e la partecipazione del personale, secondo il principio della democrazia organizzativa, all'esame dei

problemi dell'organizzazione e della qualità dell'azione amministrativa per promuovere il miglioramento e lo sviluppo.

2. L'ordinamento e l'organizzazione dei servizi e degli uffici sono disciplinati in modo da garantire che la Provincia possa assolvere alle seguenti finalità:

- a) agevolare i cittadini nei rapporti con l'amministrazione provinciale, adottando misure di decentramento ed articolazione territoriale degli uffici e servizi provinciali;
- b) collaborare al potenziamento dell'efficienza nel sistema provinciale delle autonomie locali, prestando la propria assistenza tecnica ed amministrativa ai Comuni ed alle Comunità montane;
- c) promuovere e coordinare forme associative e di collaborazione interistituzionale con altri enti locali a livello sub provinciale, con altre Province e con la Regione, anche ai fini della definizione delle politiche di area vasta e di partecipazione alla programmazione socioeconomica ed alla pianificazione territoriale ed ambientale regionale.

3. La Provincia di Potenza garantisce lo sviluppo delle relazioni sindacali, nel rispetto dei relativi ruoli e responsabilità, in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro ed allo sviluppo professionale con l'esigenza di incrementare e mantenere elevata l'efficacia e l'efficienza dell'attività amministrativa e dei servizi erogati alla collettività.

ARTICOLO 48 SEGRETARIO PROVINCIALE

1. Il Segretario Provinciale, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente della Provincia, svolge compiti di collaborazione ed ha la funzione di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi della Provincia.

2. Le funzioni, le competenze, le prerogative e lo status giuridico del Segretario Provinciale sono disciplinati dalla legge e dal regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi dell'art. 48 comma 3 del d.lgs. 267/2000.

3. Al Segretario Generale possono essere altresì attribuite le funzioni di Direttore Generale.

ARTICOLO 49 VICE SEGRETARIO

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede un Vice Segretario Generale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario.

2. Il Vice Segretario coadiuva e sostituisce il Segretario nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

ARTICOLO 50 DIRETTORE GENERALE

1. Il presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta provinciale, può nominare, anche attingendo all'esterno dell'Ente, un Direttore generale cui affidare la responsabilità complessiva degli uffici e dei servizi ricomprendente l'organizzazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Ente.

2. Le funzioni, le competenze, le prerogative, lo status giuridico ed i requisiti del Direttore Generale sono disciplinati dalla legge e dal regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio Provinciale, ai sensi dell'art. 48 comma 3 del d.lgs. 267/2000.

3. Della nomina del Direttore Generale deve essere data comunicazione al Consiglio.

ARTICOLO 51 I DIRIGENTI

1. Nel quadro armonico di collaborazione per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di governo dell'Ente, i dirigenti adottano gli atti di gestione ad essi demandati dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato ai sensi dell'art. 48 comma 3 del d.lgs. 267/2000.

In quest'ambito adottano tutti gli atti necessari ed opportuni, ivi compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno o che comportano l'esercizio di poteri discrezionali, secondo linee organizzative, criteri e modalità stabiliti dal Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, che in particolare, disciplina la competenza per la costituzione e la rappresentanza in giudizio, con l'assistenza dell'ufficio legale, ripartendola *ratione materiae* ovvero assegnandola al dirigente di staff.

2. Gli incarichi dirigenziali possono essere affidati anche con contratto a tempo determinato nel limite dei posti previsti e scoperti ovvero, al di fuori della dotazione organica, in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità.

3. Il Presidente della Provincia conferisce gli incarichi dirigenziali, di durata non superiore al suo mandato, definendo e specificando funzioni, compiti e responsabilità, conformemente alle norme contenute nel regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi.

ARTICOLO 52 COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

ARTICOLO 53 UFFICI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

1. Il Regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Presidente della Provincia, della Giunta Provinciale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

TITOLO VI FINANZA PROVINCIALE

CAPO I FINANZA E CONTABILITÀ

ARTICOLO 54 AUTONOMIA FINANZIARIA

1. La Provincia di Potenza, nell'ambito dell'ordinamento della finanza locale, gode di autonomia finanziaria.

2. Nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge, la Provincia esercita potestà impositiva e può reperire entrate straordinarie.

3. La gestione finanziaria, tributaria e contabile della Provincia è disciplinata dal

regolamento di contabilità che disciplina, altresì, l'amministrazione del patrimonio, le forme di controllo interno della gestione e la rilevazione dei risultati in termini di efficienza e di efficacia, e dai regolamenti tributari, approvati dal Consiglio Provinciale, in base alle norme stabilite dalla legge.

ARTICOLO 55 BILANCIO DI PREVISIONE E RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. Il Consiglio Provinciale approva per ciascun esercizio finanziario, entro le scadenze di legge, il bilancio di previsione, corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Basilicata.
2. Il rendiconto della gestione, proposto dalla giunta Provinciale, è deliberato dal Consiglio Provinciale entro le scadenze di legge.

CAPO II SISTEMA DEI CONTROLLI

ARTICOLO 56 IL COLLEGIO DEI REVISORI

1. La revisione economico-finanziaria dell'Ente è svolta dal collegio dei revisori, eletti dal Consiglio provinciale secondo le modalità stabilite dalla legge.
2. Il Collegio presenzia alle adunanze consiliari dedicate alla discussione di approvazione degli atti relativi al bilancio, ed alla trattazione di argomenti specifici per i quali sia stato richiesto il loro parere. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Provinciale disciplina la presenza del collegio dei revisori alle adunanze consiliari.
3. Il Collegio può essere invitato, in sede di audizione, alle adunanze della Commissione consiliare competente in materia di bilancio e finanza provinciale.
4. Il collegio dei revisori può concorrere con le strutture dell'Ente per la predisposizione di elaborati e rappresentazioni che facilitino la leggibilità dei documenti contabili.
5. Il regolamento di contabilità disciplina le altre modalità per l'esercizio delle funzioni del collegio dei revisori.

ARTICOLO 57 CONTROLLI INTERNI

1. La Provincia di Potenza utilizza strumenti di controllo interno, finalizzati a garantire la regolarità amministrativa e contabile, la verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché idonei a consentire agli organi di indirizzo politico la valutazione della congruenza delle attività svolte in rapporto agli indirizzi politico-amministrativi secondo le modalità stabilite in appositi provvedimenti della Giunta ed attuati dalla Direzione generale.

TITOLO VII NORME FINALI E REVISIONE DELLO STATUTO

CAPO I REVISIONE DELLO STATUTO

ARTICOLO 58 MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

1. Le deliberazioni di modificazione, di introduzione ed abrogazione di norme statutarie sono deliberate dal Consiglio con lo stesso procedimento stabilito dalla legge per l'approvazione e per l'entrata in vigore dello Statuto. Le norme statutarie di contenuto obbligatorio possono essere abrogate solo con la contestuale integrazione o sostituzione delle stesse.
2. L'abrogazione totale del presente Statuto non può essere disposta se non con lo stesso atto di adozione di un nuovo Statuto.
3. Le norme statutarie incompatibili con nuove disposizioni di legge sono abrogate con l'entrata in vigore delle stesse.
4. Le modifiche, al di fuori dei casi previsti dalla legge, possono essere proposte dalla Giunta o da almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati al Consiglio.
5. Il Consiglio, in sede di esame delle proposte di modifica statutaria e prima della votazione per la relativa deliberazione, può decidere, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, di sottoporle a referendum consultivo.

ARTICOLO 59 REGOLAMENTI

1. I regolamenti e le relative modifiche, ove non sia stabilito diversamente dalla legge, sono approvati col voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora non si raggiunga detta maggioranza, i regolamenti sono approvati, con votazione da tenersi, di norma, in una seduta successiva, a maggioranza dei consiglieri assegnati.
2. I regolamenti sono pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore dal primo del mese successivo alla pubblicazione, ove non sia stabilito diversamente dal Consiglio provinciale.

ARTICOLO 60 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio provinciale adotta il proprio Regolamento a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. I singoli articoli e gli emendamenti sono approvati con la maggioranza dei votanti.
2. Qualora dopo due votazioni tenute in distinte sedute non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio sul complesso del Regolamento, il Consiglio lo approva con la maggioranza dei presenti.
3. Le modifiche o integrazioni del Regolamento del Consiglio sono approvate con le medesime procedure.

CAPO II NORME TRANSITORIE

ARTICOLO 61 NORMA TRANSITORIA

1. Le norme regolamentari in contrasto con il presente Statuto vanno adeguate entro 180 giorni. Successivamente a detto termine esse si intendono abrogate.